



COMUNE DI GROTT
PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 28.07.2021

OGGETTO: Agevolazioni TARI 2021. Ricognizione delle risorse utilizzabili e definizione dei criteri di erogazione

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **17:00** e seguenti, nel Comune di Grotte si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Vice Presidente in seduta pubblica urgente ai sensi dell'art. 33 comma 3 del regolamento per il funzionamento del C.C., in modalità videoconferenza; a seguito dell'appello nominale, i signori consiglieri risultano assenti/presenti, all'inizio della seduta, per come segue:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
	Carlisi Angelo	X	
	Di Salvo Roberta	X	
	Todaro Annamaria	X	
	Lombardo Lucia Maria	X	
	Cuffaro Aristotele	X	
	Pecoraro Salvatore		X
	Arnone Jessica Elisabetta	X	
	Morreale Antonio	X	
	Morreale Salvatrice		X
	Casalicchio Mirella		X
	Vizzini Giada		X
	Costanza Angelo		X

Il Presidente Aristotele Cuffaro con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Marotta, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando a discutere sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il presente verbale, dopo la lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue:



Prot. 8197

22/6/2021

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI 2021. RICOGNIZIONE DELLE RISORSE UTILIZZABILI E DEFINIZIONE DEI CRITERI DI EROGAZIONE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Acquisite le opportune direttive da parte dell'A. C.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 ha istituito, dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che la presente costituisce deliberazione di natura regolamentare adottata ai sensi dell'art. 52 e seguenti del D Lgs. n. 446/1997

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2021;

Considerato che la grave emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19 ha imposto da parte del Governo l'adozione di importanti provvedimenti legislativi, volti a contenere gli effetti economici negativi conseguenti alle restrizioni per limitare la diffusione del virus che hanno comportato la sospensione completa o la riduzione di attività economiche, con esclusione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali nonché una ridotta capacità di spesa delle famiglie;

Richiamati in particolare i seguenti provvedimenti legislativi che hanno definito e assegnato risorse al Comune funzionali al riconoscimento di agevolazioni tributarie:

- legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art. 11, comma 1 – Fondo perequativo degli Enti locali. Riparto 2021 da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19
- art. 106 del DL n. 34/2020 e art. 39 del DL n. 104/2020 - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali. In particolare si da atto delle seguenti risposte del MEF in riscontro alle FAQ relative alla certificazione dei fondi:
 - o FAQ 5: *La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili. Viceversa, non è possibile utilizzare tale importo a copertura di minori entrate comunali.*
 - o FAQ 36: *Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola (conguaglio PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del DL n. 18/2020) Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre.*

- art. 6, comma 1 del DL n. 73/2021 che *“In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
- art. 53, comma 1 del DL n. 73/2021 che ha istituito un fondo *al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;*

Norma	Risorse 2021	Destinazione normativa
Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art. 11, comma 1	€ 85.057,00	UND
Art. 106 del DL n. 34/2020 e art. 39 del DL n. 104/2020	€ 68.158,00	UD / UND
Art. 6, comma 1 del DL n. 73/2021	€ 29.653,00	UND
Art. 53, comma 1 del DL n. 73/2021	€ 105.969,00	UD

Dato atto che

- la L. 147/2013, istitutiva della TARI, all'art. 1 c. 660 dispone che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;*
- ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono che le agevolazioni vadano riconosciute ai beneficiari al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'an che nel quantum, della materiale disponibilità comunale delle risorse finanziarie

Considerato che

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Rilevato che il termine di deliberazione delle agevolazioni relative alla Tari o alla tariffa corrispettiva è fissato al 30 giugno 2021 ai sensi dell'art. 30, comma 5, del dl 41/2021

Dare atto che la presente proposta viene trasmessa all'Organo di revisione per il prescritto parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 e del vigente Regolamento di contabilità.

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di definire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni in forma di contributo
 - a. Utenze domestiche: agevolazione TARI fino al 50%, con riduzione proporzionale in caso richieste eccessive, del dovuto per nuclei familiari con ISEE fino a 10.500.
 - b. Utenze NON domestiche: agevolazione TARI fino al 95%, con riduzione proporzionale in caso richieste eccessive, del dovuto da attività a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19 ovvero abbiano avuto un calo di fatturato, su base annua tra il 2020 e il 2019, di almeno il 30%. La medesima agevolazione si applica alle nuove attività 2020 e 2021.
 - c. Eventuali somme in eccedenza, dopo l'applicazione dell'agevolazione, rispetto ai pagamenti effettuati, sarà utilizzata d'ufficio per la regolarizzazione di omessi versamenti, anche su tributi diversi, ovvero portate a credito per pagamenti futuri. In assenza delle predette fattispecie si procederà al materiale rimborso.
- 3) Di dare atto della seguente disponibilità e finalizzazione di risorse finanziarie:

Norma	Risorse 2021	Destinazione regolamentare
Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art. 11, comma 1	€ 85.057,00	UND
Art. 106 del DL n. 34/2020 e art. 39 del DL n. 104/2020	€ 68.158,00	UD
Art. 6, comma 1 del DL n. 73/2021	€ 29.653,00	UND
Art. 53, comma 1 del DL n. 73/2021	€ 105.969,00	UD

Dette risorse sono comprensive del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Agrigento, fissato nella misura del 5%;

- 4) Di dare atto che
- la L. 147/2013, istitutiva della TARI, all'art. 1 c. 660 dispone che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"* pertanto, le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste dalla presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023, anno 2021;
 - ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono che le agevolazioni vadano riconosciute ai beneficiari al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'an che nel quantum, della materiale disponibilità comunale delle risorse finanziarie
- 5) Alla Giunta Municipale sono demandati tutti gli atti conseguenti e finalizzati alla massimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili.
- 6) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 7) di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL PROPONENTE
Dott. Giovanni Puleri

- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole



Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni Puleri

- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Carmelo Alaimo



f.f. arch. Pietro Cali



COMUNE DI GROTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Al Segretario Comunale del Comune di Grotte

Al Responsabile del Settore Tributi

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

Al Presidente del Consiglio Comunale

e, p.c. al Sindaco

SEDE

Inviato a mezzo PEC

Verbale n. 13 del 28.06.2021

OGGETTO: parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione consiliare prot. n. 8197 del 23.06.2021, inerente: **"Agevolazioni tari 2021. Ricognizione delle risorse utilizzabili e definizione dei criteri di erogazione.**

L'Organo di Revisione economico-finanziaria

nelle persone di:

- *Dott.ssa Maria Calabrese, Presidente del Collegio dei Revisori;*
- *Dott. Aldo Giuseppe Cinà, componente del Collegio dei Revisori;*
- *Dott. Cono Calaciura, componente del Collegio dei Revisori;*

riunito in audio video conferenza in data 28 giugno 2021 alle ore 10:00, esamina, discute ed esprime il parere di competenza sulla proposta di deliberazione di C.C. in oggetto richiamata.

PREMESSO CHE:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- in data 23 giugno 2021, ha ricevuto e visionato la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 8197 del 23.06.2021, trasmessa dall'Ente, avente ad oggetto



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

“Agevolazioni tari 2021. Ricognizione delle risorse utilizzabili e definizione dei criteri di erogazione”.

preso atto

- che la proposta di D.C.C. prot. n. 8197 del 23.06.2021, prevede di definire per l'anno 2021 le agevolazioni per la Tari, in forma di contributo, assegnate dai seguenti provvedimenti legislativi:
 - Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art. 11, comma, da destinare alle “utenze non domestiche”;
 - Art. 106 del DL n. 34/2020 e art. 39 del DL n. 104/2020, da destinare sia alle “utenze non domestiche” che alle utenze domestiche”;
 - Art. 6, comma 1 del DL n. 73/202, da destinare alle “utenze non domestiche”;
 - Art. 53, comma 1 del DL n. 73/202, da destinare alle “utenze domestiche”;

Vista

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante c.d. “Legge di Bilancio 2020”, con particolare riferimento al comma 738 dell’articolo 1 il quale dispone che:

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla Tassa sui Rifiuti;

Visto

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26/04/2021;
- che la proposta di deliberazione “*de quo*” costituisce deliberazione di natura regolamentare adottata ai sensi dell’art. 52 e seguenti del D Lgs. n. 446/1997.

Vista

- la deliberazione n. 158/2020, con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA), tra l’altro, ha disposto l’adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID- 19 ed inoltre “*ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie*”, i criteri per la concessione di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche disagiate per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19...”;
- che l’art.1, comma 660, della legge 147/2013, nell’ampia potestà concessa ai Comuni, consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre con regolamento



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

Preso atto che

- le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale senza la necessità di una permanente modifica del regolamento;
- le agevolazioni proposte avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a dare supporto alle utenze domestiche economicamente svantaggiate ed alle utenze non domestiche che hanno subito chiusure dell'esercizio delle attività a causa delle misure restrittive imposte dalla emergenza Covid 19;
- che le agevolazioni tariffarie TARI proposte, oltre ad essere previste da provvedimenti legislativi (emergenza Covid 19) - Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art. 11, comma, da destinare alle "utenze non domestiche", Art. 106 del DL n. 34/2020 e art. 39 del DL n. 104/2020, da destinare sia alle "utenze non domestiche" che alle utenze domestiche", Art. 6, comma 1 del DL n. 73/202, da destinare alle "utenze non domestiche", Art. 53, comma 1 del DL n. 73/202, da destinare alle "utenze domestiche", - appaiono coerenti con la ratio dell'applicazione della TARI "chi inquina paga", di contro in assenza o riduzione della produzione di rifiuti, per forzati ed obbligati periodi di chiusura, a parere del collegio, giustificano un ristoro o riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti a sospendere la loro attività;
- ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono che le agevolazioni vadano riconosciute ai beneficiari al ricorrere della condizione sospensiva, *sia nell'an che nel quantum*, della materiale disponibilità comunale delle risorse finanziarie.

Preso altresì atto

- della seguente disponibilità di risorse e finalizzazione delle stesse, comprensive del tributo provinciale del 5%:

Norma	Risorse 2021	Destinazione regolamentare
Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art. 11, comma 1	€ 85.057,00	UND
Art. 106 del DL n. 34/2020 e art. 39 del DL n. 104/2020	€ 68.158,00	UD /UND
Art. 6, comma 1 del DL n. 73/2021	€ 29.653,00	UND
Art. 53, comma 1 del DL n. 73/2021	€ 105.969,00	UD

- che con la proposta deliberativa "de quo", l'Ente intende, sulla base delle risorse assegnate, definire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni in forma di contributo:



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

- a. Utenze domestiche: agevolazione TARI fino al 50%, con riduzione proporzionale in caso richieste eccessive, del dovuto per nuclei familiari con ISEE fino a 10.500,00;
- b. utenze “non domestiche”: agevolazione TARI fino al 95%, con riduzione proporzionale in caso richieste eccessive, del dovuto da attività a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19 ovvero abbiano avuto un calo di fatturato, su base annua tra il 2020 e il 2019, di almeno il 30%. La medesima agevolazione si applica alle nuove attività 2020 e 2021;
- c. eventuali somme in eccedenza, dopo l'applicazione dell'agevolazione, rispetto ai pagamenti effettuati, sarà utilizzata d'ufficio per la regolarizzazione di omessi versamenti, anche su tributi diversi, ovvero portate a credito per pagamenti futuri. In assenza delle predette fattispecie si procederà al materiale rimborso.

Visto

- il “Regolamento comunale per l'applicazione della TARI”;
- i *pareri favorevoli* espressi dal Responsabile di Settore Dott. Giovanni Puleri e dal F.F. il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria, Arch. Pietro Calì, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta in oggetto;

Visto:

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160
- il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1977, in particolare l'art. 52, il quale offre ai Comuni la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare, la disciplina delle entrate proprie anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla Tassa sui Rifiuti;
- le Delibere ARERA n. 158/2020.

Visto altresì

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- i nuovi principi contabili generali e applicati;
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli";
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34;
- la Legge Regionale n. 9 del 12 maggio 2020;
- l'art. 6 comma 1 del D.L. n. 73/2021;
- l'art. 53, comma 1 del D.L. n. 73/2021.

ESPRIME

parere *Favorevole* alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Invita

l'ente a rettificare, nella parte propositiva della proposta in esame, la "destinazione regolamentare" delle risorse previste dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e art. 39 del D.L. n. 104/2020 in "UD/UND" e non "UD".

Rammenta che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. n. 160/2019, la deliberazione de quo sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF e che ai fini della pubblicazione l'Ente è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Maria Calabrese Dott. Aldo Giuseppe Cinà Dott. Cono Calaciura

Si passa al quinto punto all'ordine del giorno, "agevolazione Tari 2021 ricognizione delle risorse utilizzabili a e definizione criteri di erogazione".

Il Presidente da lettura della proposta in trattazione precisando che la finalità di definire per l'anno 2021 le agevolazioni in forma di contributo.

Specifica che si registrano attività cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19

Precisa che la proposta è munita del parere favorevole dei Responsabili di area competenti e del collegio dei revisori dei conti.

Chiede la parola il Consigliere Carlisi il quale prima di entrare nell'esposizione, ritiene opportuno fare un inquadramento normativo dell'argomento in discussione.

Procede con una ricognizione delle risorse utilizzabili, la definizione dei criteri di erogazione per quanto riguarda la Tari e altri tributi. Per quanto riguarda la Tari, in particolare, fa un riferimento normativo alla legge istitutiva la n.147 del 2013 che statuisce che il Comune può deliberare con regolamento determinate riduzione ed esenzione.

Specifica la *ratio legis* della disposizione normativa che è quella di consentire la possibilità di istituire esenzioni o agevolazioni che devono trovare copertura finanziaria carico del bilancio comunale al fine di non gravare sugli altri utenti ovvero sulla platea dei contribuenti.

Specifica che trattasi di una proposta fortemente sostenuta dall'Amministrazione comunale e da tutti i consiglieri comunali di maggioranza, per i risvolti di beneficio economico che andranno a favore della comunità. Benefici economici volti a mitigare, a compensare, a temperare e contenere gli effetti economici negativi conseguenti ai provvedimenti di legge finalizzati al limitare la diffusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato la sospensione e la riduzione di varie attività economiche.

Il Presidente, terminato l'intervento, constatato che nessun altro dei Consiglieri presenti chiede la parola pone ai voti la proposta di "agevolazione Tari 2021 ricognizione delle risorse utilizzabili a e definizione criteri di erogazione".

La votazione segue a scrutinio palese, per appello nominale, dando il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 7 – Votanti n.7 - Favorevoli n.7 – Contrari n.0 - Astenuti 0

Per quanto sopra il Consiglio Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA

approvare la proposta come emendata avente ad oggetto” “agevolazione Tari 2021 ricognizione delle risorse utilizzabili a e definizione criteri di erogazione”.

Successivamente il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare la immediata esecutività ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 2 L.R.44/1991.

La votazione segue a scrutinio palese, per appello nominale, dando il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 7 – Votanti n.7 - Favorevoli n.7 – Contrari n.0 - Astenuti 0

Per quanto sopra il Consiglio Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la immediata esecutività ai sensi e per gli effetti dell'art.12 comma 2 L.R.44/1991.

Al termine della votazione il Vice Presidente ringrazia tutti presenti per avere partecipato alle all'odierna riunione consiliare, convocata in seduta urgente. Dichiara di avere con piacere provveduto alla convocazione del Consiglio e di aver apprezzato il clima di coesione con l'Ufficio di presidenza prima con il Presidente Carlisi e adesso con il Presidente Cuffaro.

Ritiene inoltre doveroso ringraziare l'assessore Morreale, il consigliere Carlisi e il collaboratore Figliola per il sostegno e il supporto tecnico.

Il Presidente ringrazia il Vicepresidente ed avendo concluso i punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 18,20.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to ANGELO CARLISI

IL PRESIDENTE

f.to Aristotele Cuffaro

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Roberta Marotta



Si attesta che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____
e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, defiggendola in data odierna.

Grotte lì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____ rimanendovi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge regionale 44/91.

Grotte lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,

- È divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 121 comma 1 della L.R. 44/91 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Grotte lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Grotte, lì _____

IL Funzionario Responsabile